



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 81

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 43 DEL 27-09-2023

Ufficio: AMB (AMBIENTE)

**Oggetto: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 30/04/2024**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana di Padova" (TTZ) della Provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

VISTA la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "*nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*";

VISTO che la DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO₂) e in particolare:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per le polveri PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:
 1. livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
 2. livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo previsti, sui quattro giorni antecedenti;
 3. livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo previsti, sui dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai Comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attueranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che la stazione / area bollettino PM10 di riferimento, per il Comune di Camposampiero, è quella di "Cittadella";

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

RITENUTO opportuno in applicazione delle Deliberazioni succitate prevedere l'adozione di misure di contenimento atmosferico per il periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024;

VISTI gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale riunitosi il 17/07/2023 esplicitati nella "Disposizione n. 43" avente pari data agli atti con prot.20869 del 29/08/2023;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 50;
- il Codice della Strada approvato con D.Lgs.30/04/1992, n. 285 e, in particolare gli artt. nn. 6, 7, comma 1 lettera b), e 26 ;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare le competenze del sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria e igiene pubblica;

ORDINA

**le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico
per il periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024**

ALLERTA LIVELLO ZERO: LIVELLO "VERDE"

(nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi)

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

() quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

in tutto il territorio comunale, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate nel paragrafo avente titolo “*CON LE SEGUENTI DEROGHE*”;

- b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;
- c) Divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l’applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l’interrimento immediato);
- h) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE

tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell’aria e nitrati, emesso da Arpav (<https://www.arpa.veneto.it/>), nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

1) PRIMO LIVELLO ALLERTA: "LIVELLO ARANCIONE"

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0; ;

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

in tutto il territorio comunale, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate nel paragrafo avente titolo "*CON LE SEGUENTI DEROGHE*"

b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/2023 al 15/04/2024);

g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed **economicamente** sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

2) **SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”**

- a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0; ;

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

in tutto il territorio comunale, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate nel paragrafo avente titolo “*CON LE SEGUENTI DEROGHE*”

- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/2023 al 15/04/2024);
- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

- j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- l) Lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C (misura proposta dalla Provincia di Padova).

CON LE SEGUENTI DEROGHE

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio (autocertificazione);
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice Della Strada (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 e Euro 4 a Gasolio relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (*colore arancio*);
- u) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e livello allerta 1 (*colore arancio*);
- v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- w) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (compresa l'effettuazione di test per la ricerca del Covid-19 anche presso farmacie), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad **associazioni e imprese** che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio (autocertificazione);
- z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli privati di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.* nel periodo di nessun allerta (*colore verde*) e nel periodo livello allerta 1 (*colore arancio*) da sabato 16/12/23 a domenica 07/01/24; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25/12 e 26/12.
- cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- dd) Macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii)
- ee) E' consentita la circolazione di Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo" (da comprovare mediante copia dell'atto di acquisto).
- ff) **rispetto alle limitazioni del traffico, per tutti i tre livelli di allerta, la seguente viabilità:**

- **S.R. 307** (Via Borgo Padova – Borgo Trento e Trieste – Contra’ Rialto – Contra’ dei Nodari – Via Monte Grappa)
- **S.R. 308**
- **SP. 22** (Via Corso – Via S. Antonio)
- **SP. 31** (Via Bonora – Via Straelle San Pietro – Via Straelle Rustega)
- **SP. 39** (Via San Marco – Corso Martiri delle Foibe – Via Pasubio)
- **SP. 44** (Via Ca’ Baldu’ – Via Guizze San Pietro – Via Guizze di Rustega – Borgo Rustega – Via Fossalta)
- **AREE ARTIGIANALI / INDUSTRIALI**

gg) Al divieto assoluto di combustioni all'aperto solo in occasione della manifestazione in ricorrenza della Befana;

INFORMA

Ai fini del presente provvedimento si definisce “**Titolo Autorizzatorio**” un’autocertificazione (fac simile Allegato F) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il “**Titolo Autorizzatorio**” dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

AVVERTE

Che il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a modifica della presente ordinanza, che si rendano necessari, per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni pubblici e privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Padova;
- Ufficio Viabilità della Provincia di Padova;
- Arpav dipartimento provinciale di Padova;
- Azienda Ulss 6 Euganea;
- Comando di Polizia Locale;
- Prefettura di Padova;

- Comando provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Anas
- Veneto Strade Spa;
- Settore lavori pubblici del Comune di Camposampiero

INFORMA

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Veneto oppure, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

**IL SINDACO
MACCARRONE KATIA**

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.